



2024/1301

6.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1301 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2024

recante trecentoquarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 25 aprile 2024 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», alla voce seguente il testo dei dati identificativi è così modificato:

«Sanaullah Ghafari (nome nella grafia originale: ثناء الله غفاری) (alias certi: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Data di nascita: 28.10.1994. Luogo di nascita: Afghanistan. Cittadinanza: Afghanistan. Indirizzo: a) Afghanistan (2021); b) Kunduz, Afghanistan (precedente). Altre informazioni: Leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K). Esperto di tecnologie dell'informazione. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.12.2021.»

è sostituito dal seguente:

«Sanaullah Ghafari (nome nella grafia originale: ثناء الله غفاری) (alias certi: a) Dr. Shahab al Muhajir; b) Shahab Muhajer; c) Shahab Mohajir; d) Shahab Mahajar; e) Shihab al Muhajir; f) Shihab Muhajer; g) Shihab Mohajir; h) Shihab Mahajar). Data di nascita: a) 28.10.1994; b) 24.5.1990. Luogo di nascita: Mir Bacha Kot District, Kabul Province (Afghanistan). Cittadinanza: Afghanistan. Passaporto n.: 01503093 (passaporto afgano rilasciato il 25.8.2016 a Kabul (Afghanistan), scaduto il 25.8.2021). Indirizzo: a) Afghanistan (2021); b) Kunduz (Afghanistan) (precedente). Altre informazioni: a) leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante-Khorasan (ISIL-K); b) esperto di tecnologie dell'informazione; c) nome del padre: Abdul Jabbar; d) nome del nonno: Abdul Ghaffar. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.12.2021.»